



# CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

## Ordinanza N. 17 del 19/05/2026

**OGGETTO:** PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE PRIVATE UBICATE NEL TERRITORIO DI FOSSACESIA E OBBLIGO DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI, PIANTE E SIEPI LUNGO LE AREE A CONFINE CON LE STRADE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL COMUNALE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, DI PROBLEMATICHE IGIENICO SANITARIE E PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA STRADALE E PUBBLICA INCOLUMITÀ ANNO 2026.

### II SINDACO

**Accertato che** nella stagione primaverile ed estiva la presenza di vegetazione incolta, così come l'innalzamento delle temperature, potrebbe divenire fonte di innesco di pericolosi incendi che riguarderebbero le aree del territorio comunale e che potrebbero arrecare pericolo per la pubblica incolumità e per la fauna selvatica, oltre che a causare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e ai vari impianti di pubblico servizio presenti nel territorio comunale;

**Accertato altresì che** con l'approssimarsi della stagione estiva:

- Ai bordi delle strade comunali è in aumento lo sviluppo di vegetazione erbacea, arbustiva, di foglie e fronde che protendono verso la sede stradale invadendola, creando di conseguenza ostacolo alla viabilità della strada nonché alla leggibilità della segnaletica;
- la presenza di alberi, rami e vegetazione spontanea che risultano sporgenti o cadenti verso la carreggiata su alcune strade comunali e vicinali di uso pubblico del territorio di Fossacesia, creano potenziale pericolo per la circolazione stradale, soprattutto in occasione di eventi meteorologici avversi;
- la crescita incontrollata della vegetazione a confine delle strade pubbliche o di uso pubblico può ostacolare la visuale e rendere difficile l'avvistamento di animali selvatici, in particolare ungulati, che attraversando improvvisamente la carreggiata possono provocare gravi incidenti;

**Dato atto che** l'incuria dei terreni dovuta alla folta vegetazione, costituisce pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi, nonché favorire anche l'abbandono di rifiuti vari che potrebbero essere potenzialmente infiammabili;

**Rilevato che** tali situazioni possono compromettere anche la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, ostacolando anche la visibilità della segnaletica stradale e l'efficienza dell'illuminazione pubblica;

**Preso Atto** della nota emessa dal Dipartimento Agricoltura – DPD – Regione Abruzzo con proprio Prot. n. 0152551/26 del 16/04/2026, nella quale veniva rappresentato il verificarsi di incidente stradale nel territorio comunale causato da impatto fortuito con un Cinghiale, motivo per il quale con la stessa nota si chiedeva di porre in essere azioni atte a disincentivare la presenza di detti animali selvatici nei centri abitati, anche mediante la pulizia della vegetazione spontanea su terreni pubblici e privati;

**Atteso che** il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti

contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Riconosciuto che** l'art. 29 del Codice della Strada prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o di terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica o che compromettono la leggibilità' dalla distanza e dalle angolazioni necessarie

**Visto** il nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "modifiche al sistema penale" e successive modificazioni;

**Visto** il Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27.01.2003;

**Visto** il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

## **ORDINA**

**Per l'anno 2026 a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree agricole non coltivate, fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di aree che fronteggiano o confinano con le strade e gli spazi pubblici o ad uso pubblico di qualsiasi tipo ed importanza, situati nel territorio del Comune di Fossacesia (CH):**

- 1. Di procedere entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza alla manutenzione dei terreni e delle aree sopra indicate, mediante taglio e/o rimozione della vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, immondizie e rifiuti in genere;**
- 2. Di procedere entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, alla potatura, rimozione o messa in sicurezza:**
  - degli alberi, rami o siepi sporgenti oltre il confine stradale;
  - della vegetazione cadente, instabile o pericolante a confine con la sede stradale;
  - di ogni elemento arboreo che possa costituire pericolo per la circolazione o per l'integrità delle infrastrutture (segnaletica, impianti di illuminazione, linee aeree, ecc.);
- 3. di provvedere successivamente alla manutenzione periodica dei terreni e delle aree sopra indicate, mediante taglio e/o rimozione della vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, immondizie e rifiuti in genere, vegetazione cadente, instabile o pericolante, mantenendo pulite ed in perfetto ordine le aree di proprietà, al fine di evitare il possibile rischio di propagazione di incendi e/o inconvenienti igienico sanitario dovuti anche al rifugio di animali o insetti che possono essere vettori di malattie o pericolosi in caso di invasione delle sedi stradali;**
- 4. di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione e che non compromettano la visibilità;**
- 5. di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nel rispetto della vigente normativa in materia;**
- 6. di mantenere pulite le cunette antistanti le strade pubbliche.**

## AVVERTE

- La violazione alle disposizioni della presente Ordinanza in riferimento a punti 1, 3 e 5, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, ivi incluse le sanzioni penali, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
- La violazione alle disposizioni della presente Ordinanza in riferimento ai punti 2, 4 e 6, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, ivi incluse le sanzioni penali, è punita a norma dell'art. 29 del C.d.S. con sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00;
- In caso di inottemperanza a quanto previsto nei punti 2, 4 e 6 il Comune provvederà:
  - o Nelle aree a confine con le strade di proprietà dell'Ente, all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con addebito delle spese ai soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;
  - o nelle aree confinanti con le strade di proprietà di altri Enti, a trasmettere apposita segnalazione ai fini dell'applicazione delle norme previste nel Codice della Strada;
- Eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata esecuzione degli interventi ricadranno direttamente in capo ai soggetti inadempienti;
- Per quanto non previsto con la presente Ordinanza, si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 03/2014.

## DISPONE

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online comunale e sul sito internet istituzionale comunale, nonché mediante ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno.

Il personale della Forza Pubblica è incaricato della vigilanza e l'osservanza della presente Ordinanza.

Con espressa avvertenza che, avverso la presente Ordinanza ai sensi della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 gg dalla pubblicazione su Albo Pretorio online comunale, al competente tribunale amministrativo regionale sezione distaccata di Pescara o in alternativa presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg 120 decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- o Prefettura di Chieti;
- o Alla Questura di Chieti;
- o Comando Polizia Stradale di Chieti;
- o Comando Compagnia Carabinieri di Ortona;
- o Stazione Carabinieri di Fossacesia;
- o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti;
- o al Comando di Polizia Locale di Fossacesia;
- o Dipartimento di Protezione Civile;
- o Dipartimento Agricoltura – DPD – Regione Abruzzo;
- o al Settore IV° Lavori Pubblici.

Il Sindaco  
Enrico Clemente Di Giuseppantonio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fossacesia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrico Clemente Di Giuseppantonio in data 19/05/2026